

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI E
MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI ED ATTRIBUZIONI DI
VANTAGGI ECONOMICI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 50 DEL 23.04.1991

CAPO I - NORME DI PRINCIPIO

ART.1

1. I presenti criteri e le relative modalità riguardano la concessione di :

- a) Sovvenzioni;
- b) Contributi;
- c) Sussidi ed ausili finanziari ;
- d) Attribuzioni di vantaggi economici

ai soggetti di cui al successivo art. 3.

ART. 2

1. Le "sovvenzioni" riguardano il finanziamento, totale parziale con interesse agevolato o a fondo perduto, delle iniziative finalizzate a scopi sociali, abitativi, di ricerca, di studio e di promozione.

2. I "contributi" riguardano la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi e scolastici.

3. I "sussidi" e gli "ausili finanziari" riguardano la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino.

Il "sussidio", in particolare, consta in un intervento atto a concorrere, in via generale e particolare, a superamento dello stato d'indigenza della persone o della famiglia.

L' "ausilio finanziario" consta in un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie.

4. L' "attribuzione di vantaggi economici" riguardano la fruizione di un bene, di mezzi o di persone dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo.

Rientrano in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" che l'Amministrazione comunale intende dare a manifestazioni, cerimonie, ecc..

ART. 3

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari e dell'attribuzione di vantaggi economici :

- Le persone fisiche residenti e non residenti nel Comune;
- Le persone giuridiche;
- Le persone straniere o apolidi;
- Le associazioni, i gruppi, i comitati, gli organismi che svolgono attività di rilevante importanza sociale o iniziative promozionali dirette allo sviluppo economico e sociale nella popolazione amministrata.

2. I soggetti che svolgono attività imprenditoriali dovranno attestare, per l'ottenimento dei benefici, la inesistenza di provvedimenti ostativi ai sensi della vigente normativa sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 4

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2 avvengono attraverso :

- Finanziamenti e contributi monetari;

- Personale, mezzi, e beni e servizi comunali;
- Assunzione diretta di spese

CAPO II - CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

ART. 5

1. Le "sovvenzioni" così come definite all'art. 2, sono finalizzate al perseguimento dell'interesse della collettività
2. Rientrano in questa forma d'intervento :
 - a) l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps;
 - b) l'assistenza agli immigrati nomadi ed alla gente bisognose;
 - c) gli aiuti alla soluzione dei problemi abitativi;
 - d) la prevenzione, la cura, la lotta alla tossicodipendenza;
 - e) i servizi sociali per gli anziani, i portatori di handicaps e gli immigrati.
3. Le forme d'intervento di cui ai precedenti commi possono essere attuate attraverso apposite "convenzioni" tra il Comune ed altri Enti, Istituti; Associazioni; Comitati e privati aventi sede fuori del Territorio comunale.

ART.6

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario : quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo : quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

CAPO III - CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

ART.7

1. Le concessioni di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi possono prescindere dalla Territorialità del soggetto beneficiario purché interessino la popolazione residente nel Comune

ART.8

1. Rientrano nella forma di intervento denominata "contributi" le seguenti attività ed iniziative:

a) Svolgimento di funzioni amministrative d'interesse locale;

b) La costruzione e la manutenzione di opere effettuate da privati quando vengono ad interessare, direttamente ed indirettamente, la collettività;

c) Attività ed iniziative riguardanti l'istruzione pubblica;

d) Manifestazioni sportive, culturali, sociali e ricreative;

e) Iniziative atte allo sviluppo turistico;

f) Cerimonie, feste, anniversari e manifestazioni pubbliche;

g) Svolgimento di fiere, mostre, etc.

ART.9

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: in caso di intervento "una tantum";

b) continuativo :in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

CAPO IV - CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ART.10

1. Con gli interventi a mezzo di "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione comunale intende intervenire in modo risolutivo alla situazione d'indigenza e/o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, sarà attuato solo quando con il suo concretizzarsi si concorre al superamento di situazioni precarie.

Lo stesso criterio sarà osservato per l'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma I, n. Del D.P.R. 24.07.1997, N. 616.

ART. 11

1. I sussidi e gli "ausili finanziari" possono essere concessi solo a persone fisiche residenti o non residenti nel Comune, agli stranieri ed agli apolidi.
2. Per le persone residenti, l'esame delle domande tendenti ad ottenere detti benefici dovranno essere istituite dopo che l'ufficio comunale competente, avrà proceduto alla convocazione delle persone, se esistenti, obbligate agli effetti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Di detta convocazione e dei risultati del colloquio dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Per le persone non residenti, straniere ed apolidi, la Giunta Comunale, prima della concessione dei benefici richiesti, dovrà chiedere, attraverso l'Ufficio di Polizia Comunale, apposito rapporto informativo e d'identificazione dei richiedenti.

ART. 12

1. I "sussidi" e gli "ausili finanziari", per la loro natura e per il loro carattere, potranno essere concessi in beni, servizi e somministrazioni varie (denaro, vestiario, etc.) In modo continuativo o "una tantum".

ART. 13

1. Rientrano in queste forme d'intervento:
 - a) somministrazioni di somme di denaro;
 - b) somministrazioni di vestiario;

- c) somministrazioni di alimenti;
- d) somministrazioni di beni e servizi.

ART. 14

1. La concessione di "sussidi" e di "ausili finanziari", in caso di assoluta urgenza, potrà essere disposta eccezionalmente dal Sindaco con Ordine di Servizio, ampiamente motivato, a mezzo dell'ufficio Economato.
2. Le concessioni di cui al precedente punto 1. Dovranno essere regolarizzate entro 30 (trenta) giorni e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario.

CAPO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 15

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 16

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A)** al godimento di un bene comunale mediante:

a. 1 a concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non superiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni etc.;

a. 3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o tariffa agevolata:

b. 1 pubblico trasporto;

b. 2 trasporto scolastico;

b. 3 mensa;

b. 4 attività sportive gestite dal Comune;

b. 5 assistenza domiciliare.

C) all'intervento di personale comunale:

c. 1 manifestazioni, cerimonie pubbliche;

c. 2 organizzazione di sagre, fiere, mostre, etc.

D) alla utilizzazione di mezzi comunali:

d. 1 parco macchine comunali;

E) alla diretta assunzione di spese vive:

e. 1 spese postali;

e. 2 spese pubblicitarie.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

1. Gli interventi sono adeguati solo a seguito di presentazioni di apposita domanda motivata. Alla domanda può essere allegata la documentazione ritenuta più utile ai fini dell'ottenimento dei benefici richiesti.
2. Nella domanda dovrà essere dichiarato:
 - a) Le generalità del richiedente (se la richiesta è fatta in nome o per conto di Enti, Associazioni. Etc. Dovrà essere indicata la specifica natura giuridica);
 - b) L'indirizzo, la sede o la residenza;
 - c) L'oggetto della richiesta;
 - d) L'eventuale coinvolgimento di cittadini, Enti, Associazioni, etc.;
 - e) Il costo complessivo dell'iniziativa o la somma da finanziare;
 - f) L'eventuale indicazione degli altri Enti pubblici, economici etc. Cui è stata inoltrata analoga richiesta.
3. Per i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimento e di procedimento ostativi ai sensi della Legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.
4. La richiesta, indirizzata al Sindaco, una volta pervenuta all'Amministrazione comunale, sarà protocollata e rimessa all'ufficio Comunale competente per la relativa istruttoria.
5. Gli Uffici Comunali provvederanno a quanto di competenza ed a trasmettere al pratica alla Giunta Comunale, per le decisioni del caso, nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

6. La Giunta Comunale provvederà, nella prime seduta utile, all'assunzione del provvedimento di ammissione o meno della domanda ai benefici richiesti.
7. Le decisioni della Giunta Comunale saranno comunicate agli interessati entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
8. In caso di ammissione ai benefici, spetterà all'interessato farsi carico di chiedere al relativa liquidazione di quanto ottenuto.
9. Alla richiesta di liquidazione, l'interessato dovrà allegare:
 - a) apposita dichiarazione attestante l'avvenuto svolgimento della manifestazione, cerimonia, iniziativa, etc.
 - b) apposita relazione indicante l'osservanza del programma e dei risultati conseguiti.
10. Nel caso di "sussidi" ed "ausili finanziari", la procedura sopra indicata ha termine con l'adozione dell'atto della Giunta Comunale che ammette o respinge la richiesta. Con lo stesso atto, se la richiesta è accolta, si provvede alla liquidazione del relativo beneficio.
11. Nel caso non risultato pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, in sede di domanda di liquidazione, la Giunta Comunale potrà ridurre proporzionalmente il beneficio accordato in caso d'inosservanza totale potrà anche revocare il beneficio accordato.
12. La delibera di liquidazione sarà adottata dalla Giunta Comunale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dalla richiesta.
13. L'interessato, con motivata richiesta, potrà chiedere alla Giunta Comunale acconti proporzionati al grado d'importanza e di attuazione della richiesta .
14. Sulla domande d'acconto, alla Giunta Comunale si pronuncia entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento.